SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1959

(15ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Norme integrative della legge 29 ottobre 1954, n. 1045, per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni » **(203-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 214
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 214
TRABUCCHI, *f.f. relatore* 214

« Concessione di un contributo straordinario all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SV.I.MEZ.) » **(371)** **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 215, 216
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 216
FORTUNATI 215
OLIVA, *relatore* . . . . . *Pag.* 215
TRABUCCHI 216

« Erogazione del contributo statale di lire 2.280.000.000 in favore dell'Ente autonomo del Volturno, con sede in Napoli » **(407)** **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 217, 218
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 217
PARATORE 217, 218
TRABUCCHI, *f.f. relatore* 217

« Aumento del capitale fino a 20 miliardi di lire della Banca nazionale del lavoro » **(476)** **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *f.f. relatore* 218, 219, 220
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 219, 220
FORTUNATI 218
MICARA 220
PARATORE 218, 219, 220
RODA 218, 219, 220
TRABUCCHI 218, 219

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Micara, Mott, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Ponti, Roda, Ruggeri, Trabucchi e Valmarana.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro De Giovine.

C E N I N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 29 ottobre 1954, n. 1045, per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni » (203-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 29 ottobre 1954, n. 1045, per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

T R A B U C C H I , *f.f. relatore.* Data la momentanea assenza del relatore, senatore Braccesi, se permettete, riferirò io brevemente sul disegno di legge.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la 5ª Commissione, nella seduta del 22 gennaio 1959, su relazione del senatore Braccesi, ha approvato un testo per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni, a cinque lire per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi.

La Camera dei deputati, ricevendo questo disegno di legge già da noi approvato, ha aggiunto nel primo comma dell'articolo 1 alle parole: « Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo », le altre: « delle Regioni, delle Province e dei Comuni »: cioè ha esteso la norma dell'arrotondamento a cinque lire anche alle Regioni, Province e Comuni.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Veramente si è voluto più chiarire che aggiungere.

P R E S I D E N T E . Era sufficiente che nel testo del disegno di legge avessero inserito le parole del titolo: « da parte delle pubbliche Amministrazioni ». In questo modo sarebbero stati compresi tutti questi enti.

T R A B U C C H I , *f.f. relatore.* L'articolo 2 è rimasto invariato.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli.

Do lettura del primo comma dell'articolo 1 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

« Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a cinque lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi ».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1, il quale, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a cinque lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi.

Lo stesso arrotondamento si esegue nei titoli collettivi per l'importo dovuto a ciascun creditore nonchè per gli importi singoli da versare a più capitoli di entrata, riscossi con un unico atto e nella costituzione dei depositi presso la Cassa depositi e prestiti.

Do ora lettura dell'articolo 2, che non ha subito modificazioni:

Art. 2.

È data facoltà al Ministro del tesoro di autorizzare, con propri decreti, la Zecca a ritirare ed a rifondere i quantitativi di monete metalliche in lega italma, che, di volta in volta, saranno fissati, per adeguare la emissione delle monete medesime.

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario all'Associazione per lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno (SV.I.MEZ.) » (371) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario all'Associazione per lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno (SV.I.MEZ.) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

O L I V A , *relatore*. La Camera dei deputati ha approvato, nella seduta del 21 gennaio 1959, il disegno di legge presentato dal Governo per la concessione di un contributo di lire 25 milioni annui, per un quinquennio, all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, costituita in Roma il 2 dicembre 1946 per iniziativa di numerosi enti pubblici allo scopo di promuovere, senza fini di lucro, lo studio delle condizioni economiche del Mezzogiorno. Si tratta di un organismo che svolge un'attività di interesse rilevante anche per lo Stato, in quanto le indagini scientifiche che vengono svolte dalla Associazione possono dar luogo a utili indicazioni per l'impiego più produttivo dei mezzi che lo Stato destina al Mezzogiorno. Recentemente, nel seno della SV.I.MEZ., è stato costituito un « Centro per gli studi sullo sviluppo economico » a favore del quale la Ford Foundation si è impegnata di dare un contributo annuo di sessanta milioni.

Con il disegno di legge in esame si propone che anche lo Stato direttamente contribuisca al funzionamento di tale Centro, con uno stanziamento annuo straordinario di 25 milioni, valido per un quinquennio, a decorrere dal 1958-59.

La proposta del Governo merita accoglimento per la notoria serietà della direzione della SV.I.MEZ. e per la provata profondità delle indagini svolte. La copertura, per lo esercizio 1958-59, è già chiaramente indicata dal disegno di legge a carico del capitolo n. 685 del bilancio del Tesoro di detto esercizio, cioè sul fondo globale accantonato per provvedimenti legislativi in corso. Analogo accantonamento risulta anche sul bilancio del Tesoro 1959-60, già approvato dal Senato.

Nulla pertanto si oppone all'approvazione del disegno di legge.

F O R T U N A T I . Per quanto riguarda l'articolo 2 si potrà vedere poi se l'accantonamento, in effetti, è previsto anche per il 1959-60, perchè nel disegno di legge si parla di copertura soltanto per il 1958-59.

O L I V A , *relatore*. C'è anche per il 1959-1960.

F O R T U N A T I . Dal punto di vista giuridico formale l'articolo 2 doveva portare, essendo stato presentato il provvedimento nel corso dell'esercizio 1958-59, il riferimento al fondo globale anche per l'esercizio 1959-60.

Si tratta di un Centro di studi per lo sviluppo economico; da questo punto di vista non ho nulla da eccepire che vi partecipino tutti i ministeri finanziari. Ma per questi studi è necessario che ci sia un unico centro coordinatore. Ogni Ministero, in questo campo, agisce per conto proprio ed io ho l'impres-

sione che noi non abbiamo la visione esatta delle cose; fra l'altro, se la SV.I.MEZ. dovesse vivere con 25 milioni all'anno, potrebbe realizzare ben poco; il che vuol dire che la SV.I.MEZ. ha altri contributi. Non era preferibile esaminare tutto il problema e, constatato che quei determinati contributi non sono sufficienti per l'attività della SV.I.MEZ., dare altri 25 milioni e conglobare una volta per sempre, in un solo capitolo, la spesa generale globale per questo organismo? Sarebbe l'unico modo di consentire a noi di decidere con cognizione di causa. Se si domandasse a me quanto spende la SV.I.MEZ., quanto riceve da determinati enti pubblici, francamente non avrei la possibilità di esprimere un giudizio.

Nel caso di organismi di questo genere, che praticamente vivono su contributi pubblici, (probabilmente del Banco di Napoli, della Cassa per il Mezzogiorno, del Comitato per la produttività) è indispensabile che ci sia un centro coordinatore e che noi abbiamo di essi una visione di carattere generale. Nulla vieta che i singoli ministri e i singoli ministeri stimolino e promuovano iniziative; ma ci deve essere un ministero unico che coordini le varie attività; altrimenti noi non possiamo conoscere con esattezza la entità dello sforzo che chiediamo alla collettività e può anche darsi che senza volerlo facciamo sorgere delle sperequazioni da organismo a organismo.

Un Centro di ricerche mi pare stia sorgendo in Sardegna; con ogni probabilità ce n'è uno in funzione nel Trentino-Alto Adige; ve ne sarà certamente uno analogo in Val d'Aosta. Il coordinamento di carattere generale dovrebbe venire dal Ministero della pubblica istruzione, che, mi sembra, è l'organo più adatto a svolgere questa funzione.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Già esiste l'Associazione per lo sviluppo delle industrie del Mezzogiorno, la SV.I.MEZ., un organismo che è adesso presieduto dal professor Giordano; in seno a questo organismo, per accordi presi anche con la Fondazione Ford, si crea adesso un Centro per lo sviluppo economico. Quindi non si è tolto nulla al Ministero della pubblica istruzione, perchè il Centro è nato da un organismo che dipende già dal Ministero della industria.

La Fondazione Ford ha assicurato 60 milioni per cinque anni; poi è intervenuto anche un concorso da parte del Governo. C'è un apposito Comitato presieduto dal professor Giordano, composto da Paolo Saraceno, dal professor Guido Carli, da due professori olandesi, Rodan e Timberger, che fanno parte appunto della Fondazione Ford.

TRABUCCHI. Nel complesso sono favorevole al disegno di legge. Però vorrei richiamare la vostra attenzione su un punto: noi abbiamo dato vita e riconoscimento a questo Istituto per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno. Quest'Associazione ha le sue finalità. Io preferirei non dare una volta 25 milioni per una data attività, in seguito dieci milioni per un'altra e via di seguito.

Vediamo quest'attività nel suo complesso e qual'è il sacrificio che può fare lo Stato per il raggiungimento dei suoi scopi.

Come principio generale, preferirei quindi che si stabilisse un contributo globale per il raggiungimento degli scopi dell'Ente senza erogare fondi per settori singoli.

Comunque, poichè il Sottosegretario ci ha detto che si tratta di un'organizzazione seria e che gode anche di un contributo da parte della Fondazione Ford, sostanzialmente si deve pensare che ci sarà chi guarda affinchè le cose vengano fatte bene, e quindi non sono contrario. Certo con veticinque milioni si fa poca strada.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

È concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (SV.I.MEZ.) — con sede in Roma — un contributo di lire 25.000.000 annue, e per un quinquennio, a decorrere dall'esercizio finanzia-

rio 1958-59, per l'incremento dell'attività del « Centro per gli studi sullo sviluppo economico » costituito nel suo seno.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato per l'esercizio 1958-59, a carico del capitolo n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Erogazione del contributo statale di lire 2.280.000.000 in favore dell' Ente autonomo del Volturno, con sede in Napoli » (407)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Erogazione del contributo statale di lire 2 miliardi e 280.000.000 in favore dell'Ente autonomo del Volturno, con sede in Napoli ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi permetto di avvertire subito gli onorevoli senatori che il disegno di legge al loro esame non costituisce che una formalità, cioè il passaggio alla Cassa degli Istituti di previdenza dei mutui da contrarsi dall'Ente autonomo del Volturno e che avrebbero dovuto essere invece stipulati con la Cassa depositi e prestiti, come disposto dall'articolo 19 della legge 24 marzo 1921, n. 375.

TRABUCCHI, *f.f. relatore*. In assenza del relatore Braccesi, farò ai colleghi, se consentono, una breve relazione sul provvedimento.

Una importante questione che si deve tener presente nell'esame del disegno di legge è che la copertura del contributo è stata in parte inserita nell'esercizio finanziario 1957-1958... già defunto, e nei successivi. Ed il punto critico di questo disegno di legge è proprio in questo fatto: noi oggi eroghiamo una somma stanziata in un esercizio già chiuso. Dobbiamo ora ricordare nel merito che la legge 24 marzo 1921, n. 375, prevedeva che a sollievo dei mutui che l'Ente del Volturno avrebbe contratto per la realizzazione di talune opere pubbliche, lo Stato avrebbe assunto a suo carico un contributo — da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno — commisurato a lire 50 mila per ogni milione di lire mutuato, per i primi cinque anni, e a lire 30 mila per i cinque anni successivi.

In sostanza oggi si darebbero questi denari in relazione alla citata legge n. 375.

Ma l'Ente del Volturno ha contratto mutui con la Direzione generale degli Istituti di previdenza invece di contrarli con la Cassa depositi e prestiti. A questi Istituti noi daremo lo stesso previsto contributo, ma purtroppo l'Ente del Volturno verrà a pagare interessi maggiori. L'unico punto discutibile del disegno di legge, ripeto, è che la copertura dell'onere derivante dall'applicazione del disegno di legge in esame si dovrebbe trovare nell'esercizio finanziario 1957-58.

PARATORE. Esprimo il mio dubbio sulla regolarità di una riduzione di un capitolo di bilancio già chiuso.

TRABUCCHI, *ff. relatore*. Evidentemente lo scoglio è insuperabile, ma bisogna anche riconoscere che il provvedimento presentato nella scorsa legislatura decadde perchè la legislatura finì.

PRESIDENTE. Per una questione di principio ritengo che sarebbe meglio rinviare l'esame del disegno di legge: sia per chiedere ed ottenere i necessari chiarimenti dal Ministero, sia anche per l'assenza del relatore senatore Braccesi.

P A R A T O R E . Vi sono stati precedenti di utilizzazione di stanziamenti inseriti in bilanci passati, ma si è dovuto ricorrere a leggi speciali; qui, invece, questa legge non c'è. È bene pertanto rinviare.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione di questo disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del capitale fino a 20 miliardi di lire della Banca nazionale del lavoro » (476)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del capitale fino a 20 miliardi di lire della Banca nazionale del lavoro ».

Dichiaro aperta la discussione geenrale.

Data l'assenza temporanea del relatore, senatore Braccesi, impegnato in altra Commissione, se non si fanno osservazioni, farò io una breve relazione su questo disegno di legge.

In questo periodo di tempo tutte le banche alle dipendenze dello Stato: Credito italiano, Banco di Roma, Banca commerciale italiana, hanno aumentato notevolmente i loro capitali. Così la Banca nazionale del lavoro, volendo aggiornarsi e mettersi all'altezza delle altre, ha chiesto di poter aumentare anch'essa il proprio capitale portandolo a 20 miliardi di lire. Sulla importanza e sulla serietà dell'Istituto bancario non è nemmeno il caso ch'io spenda parola...

P A R A T O R E . È una banca amministrata benissimo!

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* Aggiungerò soltanto che il richiesto provvedimento è motivato unicamente dal fatto di porsi in regola anche nei rapporti internazionali, che pesano molto sull'attività delle banche. Con il disegno di legge in esame si verrebbe a deliberare che il Tesoro dello Stato è autorizzato a conferire la somma di lire 12 miliardi 865 milioni, pari all'85,7 per cento circa dell'aumento di lire 15 miliardi, per elevare il capitale della Banca nazionale del lavoro ai 20 miliardi di lire, già autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Del resto è un movimento di capitali che va a tutto favore dello Stato, poichè lo Stato si avvantaggerà dei dividendi a compenso della spesa sostenuta.

T R A B U C C H I . Nell'articolo 2 è detto che per provvedere al conferimento di cui all'articolo 1 saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro lire 3 miliardi 865 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60. Ora, se noi abbiamo detto nell'articolo 1 che siamo autorizzati a concorrere all'aumento del capitale fino a 20 miliardi di lire, deliberato dalla Banca nazionale del lavoro, con il conferimento della somma di lire 12 miliardi e 865 milioni, vuol dire che aderiamo a una deliberazione degli organi della Banca del lavoro e che le chiamate degli altri decimi verranno fatte in relazione alle esigenze della Banca del lavoro.

Non è una questione di sostanza — poichè nella sostanza mi sembra che siamo tutti d'accordo — ma è un'osservazione da un punto di vista di estetica legislativa.

R O D A . Facendo i conti ho rilevato — e non per essere pignoli — che l'85,7 per cento di 15 miliardi non dà 12 miliardi e 865 milioni, ma 12 miliardi e 855 milioni.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* Il calcolo è giusto, ma bisogna tener presente che accanto alla cifra 85,7 per cento vi è anche la parola « circa » ed evidentemente la differenza tra i conti esatti fatti dal senatore Roda e la somma del concorso dello Stato sta proprio in quel « circa », non potendosi dividere i decimi anche nei decimali.

F O R T U N A T I . Approvato l'articolo 1, sarei d'avviso di accettare la proposta del senatore Trabucchi di fermarsi allo stanzia-

mento di 3 miliardi 865 milioni. Dice infatti l'articolo 1: « Il Tesoro dello Stato, in dipendenza dell'aumento del capitale fino a 20 miliardi di lire, deliberato dalla Banca nazionale del lavoro, è autorizzato a concorrere al predetto aumento con il conferimento della somma di 12 miliardi 865 milioni ». Esiste quindi già un impegno legislativo, per cui il Tesoro dello Stato concorre a conferire la somma di 12 miliardi 865 milioni; con lo articolo 2 si dà applicazione per l'esercizio 1959-60; in sede di impostazione degli altri bilanci si darà corso allo stanziamento senza altri provvedimenti legislativi.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Ritengo che, una volta stabilito un aumento di capitali, lo Stato sia praticamente obbligato a versare la sua parte. Oggi a noi spetta di provvedere al versamento della prima quota. Per il futuro si deciderà anche il capitolo cui fare ricorso. E non è a dire che oggi la Banca nazionale del lavoro chiami i 3/10 e poi, quando le farà comodo, chiamerà gli altri 7/10. Con il disegno di legge in esame si stabilisce la partecipazione finanziaria dello Stato, e il modo di provvedervi annualmente. Non trovo nulla di irregolare in questa procedura.

PARATORE. Ma allora è necessario indicare la copertura anche per i prossimi esercizi.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Faccio presente che nel caso in oggetto non si tratta di una spesa nel senso vero e proprio, ma di un impiego di capitali.

PARATORE. Finiamola allora: a certi investimenti di capitale si faccia fronte con le entrate ordinarie.

TRABUCCHI. C'è una proposta, credo dei senatori Valmarana e Mott, di prendere visione della delibera dell'aumento del capitale sociale della Banca nazionale del lavoro, perchè potrebbe darsi che in tale documento siano stabilite le date dei versamenti.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In sostanza, qui si è affermata la persuasione che è necessario provvedere con altri disegni di legge per ogni singolo, ulteriore stanziamento. Si rende allora necessario apportare una modifica al primo comma dell'articolo 2 del provvedimento in esame.

PARATORE. Una modifica al testo del disegno di legge in esame è inevitabile. Del resto non è nemmeno possibile prevedere quando la Banca nazionale del lavoro provvederà a chiamare gli altri decimi: è una decisione che spetta al Consiglio di amministrazione.

Mi pare si sia tutti d'accordo sulla opportunità di votare l'articolo 2. Si verseranno anzitutto i primi 3.865 milioni; quando poi verrà il momento di stanziare le rimanenti somme, vedremo ciò che si potrà fare per la copertura.

RODA. Sono d'accordo che si debbano sopprimere, al primo comma dell'articolo 2, le ultime tre righe, dopo le parole « per l'esercizio finanziario 1959-60 », poichè non possiamo sapere quando la Banca, che ha un Consiglio autonomo, richiamerà gli stanziamenti. Dal momento, però, che modifichiamo il primo comma dell'articolo 2, mi sembra opportuno considerare questo: come è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge, quando saranno richiamati i 3/10 della somma da versare per l'esercizio 1959-1960, non si potrà pagare un centesimo di più dell'importo corrispondente a questi 3/10. Ora, i 3/10 di 12.865 milioni non sono 3.865 milioni, bensì 3.859,5. Poichè, come ripeto, quando saranno richiamati i 3/10 non sarà possibile versare nulla più dei 3.865 milioni, mi sembrerebbe giusto apportare al primo comma dell'articolo 2 un'ulteriore modifica nel senso di sostituire alle parole « lire 3.865 milioni » le parole « lire 3.859,5 milioni ».

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Un calcolo preciso non si può fare, poichè la partecipazione dello Stato non è esattamente dell'85,7 per cento,

ma è leggermente superiore. Si tratta di una spesa di massima, già prevista nella nota preliminare.

R O D A . Abbiamo già chiarito che la partecipazione dello Stato non è esattamente dell'85,7 per cento; altrimenti, sui 15 miliardi di aumento non sarebbe venuta la cifra di 12.865 milioni.

Se il concorso dello Stato nel suo complesso, cioè nell'aumento del capitale sociale di 15 miliardi, è contenuto nella cifra precisa di 12.865 milioni (che non rappresentano lo 85,7 per cento), allora è chiaro che i 3/10 si dovranno calcolare su tale cifra. Ma, come ripeto, i 3/10 di 12.865 milioni non sono 3.865 milioni bensì 3.859,5. Tutte le leggi, anche le piccole leggi, hanno il medesimo valore, e quando si tratta di stabilire delle cifre, esse debbono essere incontrovertibili.

P A R A T O R E . L'essenziale è, a mio avviso, stabilire nel momento in cui si approva il disegno di legge, quale è la partecipazione dello Stato. I 3/10 devono essere calcolati su questa base.

M I C A R A . Sono d'accordo col collega Roda; credo però che la differenza nella cifra sia dovuta alle tasse che gli azionisti pagano per i servizi.

La differenza è minima, comunque ci si potrebbe accertare di ciò presso la Banca nazionale del lavoro.

R O D A . Evidentemente, si è ritenuto che, dovendo versare complessivamente una somma di lire 12.865 milioni, era meglio fissare cifre intere per gli stanziamenti futuri, e pertanto si è deciso di addebitare al primo esercizio lire 3.865.000.000. Questo, peraltro, è un conto di comodo, una percentuale che non corrisponde all'effettivo versamento che lo Stato sarà chiamato a effettuare.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Ritengo che si possa ovviare a questi inconvenienti eliminando dal testo alcune parole. Dobbiamo tener sempre presente che non ci troviamo di fronte ad una richiesta dei decimi da parte della Banca nazionale del lavoro; è lo Stato che ha deciso di entrare in questa operazione. Penso, anzi, che se noi togliamo dalla relazione le parole « pari ai 3/10 » tutto sarà risolto.

D E G I O V I N E . *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Prego il senatore Roda di non insistere nella sua opposizione.

R O D A . Ho fatto le osservazioni che ho ritenuto opportuno, ma non è per questo che mi sia ancorato su posizioni irriducibili.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il tesoro dello Stato, in dipendenza dell'aumento del capitale fino a 20 miliardi di lire deliberato dalla Banca Nazionale del Lavoro, è autorizzato a concorrere al predetto aumento con il conferimento della somma di lire 12.865 milioni.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per provvedere al conferimento di cui al precedente articolo saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro lire 3.865 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60, lire 2.000 milioni per ciascuno dei quattro esercizi successivi e lire 1.000 milioni per l'esercizio 1964-65.

All'onere relativo all'esercizio finanziario 1959-60 sarà provveduto a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

In base all'orientamento emerso in sede di discussione generale, propongo la soppressione, nel primo comma, delle parole « lire 2.000 milioni per ciascuno dei quattro esercizi successivi e lire 1.000 milioni per l'esercizio 1964-65 », emendamento cui è favorevole anche il Governo.

Metto ai voti tale emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari